

# RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO FORMATIVO PER PERMANENZA ALL'ESTERO

Art. 11 lettera d) del "Regolamento per l'aggiornamento professionale" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13/15.07.2013, adottato dal Consiglio Nazionale in data 21 giugno 2013 (Circ. C.N.I. n. 251/12.07.2013).

Il sottoscritto Dott. Ing. \_\_\_\_\_  
Residente a (indirizzo, cap, città) \_\_\_\_\_  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al N. \_\_\_\_\_

## DICHIARA

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità)

di trovarsi all'estero per motivi di lavoro  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (periodo uguale o superiore a n. 6 mesi)  
e di essere pertanto in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi

## CHIEDE

al Consiglio dell'Ordine di essere esonerato dall'obbligo di aggiornamento dell'attività formativa per il motivo di cui sopra per l'anno \_\_\_\_\_

## DICHIARA INOLTRE

Di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di validità dell'esonero, non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma

**La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente ad un documento di identità valido, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.**

Nota: da linee di Indirizzo 2 emesse dal C.N.I. con circolare n. 376/2014

Esonero per lavoro all'estero: "Nel caso in cui il professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l'istituto dell'autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra. L'esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza stabile all'estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e per una sola volta.